



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E  
DEL BILANCIO  
EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO  
Ufficio 2 – Organizzazione e relazioni sindacali

## SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO ANNO 2021

Il giorno 31 ottobre 2024, presso la sede del Ministero della salute sita in Roma, viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa – personale dirigente, di seguito denominate “parti”

VISTA l'ipotesi di accordo concernente la retribuzione di risultato riferita all'anno 2021 del personale dirigente sanitario del 10 luglio 2024;

PRESO ATTO che l'UCB, con nota prot. n. 15496 del 2 agosto 2024, ha rilasciato il proprio favorevole parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

PRESO ATTO del parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo di cui trattasi espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP con nota MEF-RGS n. 225651 del 28 ottobre 2024 e dal Dipartimento della funzione pubblica con nota DFP n. 73315 del 28 ottobre 2024, con le osservazioni di seguito indicate:

- eliminare l'intero comma 4 dell'art. 1 dell'ipotesi di accordo in quanto inconferente con le previsioni normative in materia di dirigenza sanitaria;
- modificare l'articolo 5 sulla differenziazione della retribuzione di risultato per quel che concerne, in particolare, il criterio dell'anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nel Ministero della salute e dell'anzianità di direzione di ufficio, criteri non asseverabili tenuto conto dell'ottica premiale dell'istituto;
- espungere dagli articoli 7, 8, 9 le disposizioni che si riferiscono ad aspetti prettamente organizzativi;

RITENUTO necessario recepire le dette osservazioni, modificando l'articolato dell'ipotesi di accordo del 10 luglio 2024;

DATO ATTO che anche la maggiorazione della retribuzione di risultato di cui all'articolo 10, comma 3 dell'ipotesi di accordo è corrisposta sulla base della valutazione complessiva conseguita dal dirigente

### LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo del 10 luglio 2024, concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario - anno 2021, con le modifiche di seguito indicate:

- l'articolo 1, comma 4, è espunto;
- l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. Ad una limitata quota massima di dirigenti che abbiano conseguito, in base al sistema di valutazione adottato nell’Amministrazione, una valutazione pari a 100 nell’anno di riferimento, è attribuita, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL vigente, una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

2. La maggiorazione di risultato di cui al comma 1 è attribuita nei limiti di seguito indicati:

- a) per i dirigenti sanitari, con incarico di cui all’art. 63, comma 1, lettere b), c), d) del CCNL 2016- 2018, fino a un massimo del 10% delle unità di personale dirigenziale che ha ricoperto un incarico nell’anno 2021;
- b) per tutti gli altri dirigenti sanitari con incarico diverso da quello indicato alla precedente lettera a), fino ad un massimo del 10% delle unità di personale dirigenziale che ha ricoperto un incarico nel 2021.

3. Nel caso in cui il numero dei dirigenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), che hanno conseguito la valutazione di cui al comma 1, sia superiore ai predetti limiti massimi del 10%, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione i dirigenti che abbiano, nell’ordine di seguito indicato:

- a) la migliore media delle valutazioni dell’ultimo triennio;
- b) idonea documentazione attestante di aver:
  - svolto incarichi, formalmente conferiti, di particolare responsabilità e complessità per linee di attività, per risorse finanziarie gestite o per elevato numero di personale da coordinare, anche in relazione all’impegno profuso e al fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale, per i quali non siano previste altre e diverse remunerazioni;
  - promosso rilevanti iniziative innovative o strategiche riguardanti la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative.

4. L’emolumento previsto dal presente articolo, quantificato presuntivamente in misura pari a 2657,80 euro, oltre oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, dovrà comunque essere riproporzionato al periodo di servizio nei casi di cessazione dal servizio o assunzione in servizio intervenuti in corso di anno”.

- l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. All’istituto della pronta disponibilità durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi nei giorni festivi e/o nelle ore notturne e/o caratterizzati dal rischio di dover far fronte a situazioni di emergenza, e che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. Il numero dei turni di pronta disponibilità deve essere individuato nella entità strettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali.

2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro, di norma nell’arco di trenta minuti.

3. La durata massima del periodo di pronta disponibilità è di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non possono essere previsti per ciascun dirigente più di sei turni di pronta disponibilità nel mese. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di € 20,66 per ogni dodici ore, tenendo conto dei riposi compensativi fruiti da pronta disponibilità festiva. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.



4. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.

5. Il presente articolo è applicato ai soli dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018".

- il comma 6 dell'articolo 8 è espunto;
- i commi 6 e 7 dell'articolo 9 sono espunti.


Roma, 7/4/2020

**PER LE OO.SS.:**


FP/CGIL




CISL/FPS




UIL/PA




ASSOMED/SIVEMP



UNADIS



DIRSTAT-FIALP\*



\*ora DIRSTAT-FIALP-UNSA

RSA FLEPAR



FEMEPA

CIDA FC

**PER LA PARTE PUBBLICA:**





# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE  
E DEL BILANCIO  
EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL  
BILANCIO  
UFFICIO 2 - Ex DGPOB

## INTERPRETAZIONE AUTENTICA SULL'ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO ANNO 2021

Il giorno 31 ottobre 2024 si sono riunite la delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini della sottoscrizione dell'accordo definitivo concernente l'oggetto.

Al riguardo, le parti precisano che, con riferimento all'emolumento di cui all'articolo 4 (incarico medico competente) dell'ipotesi di accordo del 10 luglio 2024 lo stesso non sarà corrisposto per i periodi di eventuale svolgimento di incarichi di struttura complessa.

Roma, 7/11/2024

**PER LE OO.SS.:**

**PER LA PARTE PUBBLICA:**

FP/CGIL

CISL/FPS

UIL/PA

ASSOMED/SIVEMP

UNADIS

DIRSTAT-FIALP\*

\* or DIRSTAT-FIALP-UNSA

RSA FLEPAR

.....  
FEMIPA

.....  
CIDA FC

.....



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE  
E DEL BILANCIO

EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL  
BILANCIO

Ufficio 2 - Organizzazione e relazioni sindacali

## IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO ANNO 2021

I giorni 18 ottobre 2023, 14 dicembre 2023, 14 febbraio, 20 e 26 giugno 2024, si sono riunite, anche in video conferenza, la delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale di costituzione e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, debitamente convocati, così come risultanti dal foglio per la raccolta presenze acquisito agli atti dell'Ufficio 2 della ex Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio;

**VISTO** il CCNL Area I dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 - sottoscritto il 21 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia e per i dirigenti delle professionalità sanitarie, espressamente disciplinati nella parte prima e nelle sezioni speciali del biennio economico 2002-2003 e nel biennio economico 2004-2006;

**VISTO** il CCNL Area I dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 e, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia e per i dirigenti delle professionalità sanitarie, espressamente disciplinati nella parte prima e nelle sezioni speciali del biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

**VISTO** il CCNL Area funzioni Centrali sottoscritto in data 9 marzo 2020, triennio 2016-2018;

**VISTO** in particolare l'art. 68 del medesimo CCNL relativamente alla costituzione del fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari il quale prevede che "dall'anno di sottoscrizione dell'ipotesi di CCNL è istituito il "Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari" nel quale confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati nell'anno 2018, nell'ambito del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 8 del CCNL Area I del 12/2/2010, come certificato dai competenti organi di controllo, destinato ai trattamenti economici corrisposti ai dirigenti destinatari della presente sezione";

**VISTO** il CCNL Area Funzioni centrali del 16 novembre 2023, triennio 2019-2021, ed in particolare l'art. 25 comma 1, che rimette alla contrattazione integrativa, tra le altre materie, i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato nonché la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia;

*[Handwritten signatures and initials]*

1.1

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133;

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

**VISTO** l'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

**VISTA** la circolare n. 12 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- IGOP- prot. n. 0035819 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 9 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in particolare l'art. 23, in materia di salario accessorio;

**VISTO** il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";

**VISTO** il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, registrato dalla Corte dei conti - Registro 1, foglio 1685 in data 23 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 3 gennaio 2024 adottato nelle more della conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e della emanazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa, nonché fino all'effettivo conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale di cui all'articolo 23, comma 3, del citato D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2024 e del 21 giugno 2024 di nomina dei Capi dei dipartimenti del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. 165 del 2001;

**VISTO** il decreto direttoriale di graduazione delle funzioni dirigenziali non generali – individuazione delle fasce del 1° febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti reg. fog. 340 del 5 febbraio 2016;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti reg. 4 fog. 309 del 2 luglio 2008, in materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie;

**VISTO** il decreto ministeriale del 19 aprile 2016 di individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie, registrato dalla Corte dei conti n. 2947 del 19 luglio 2016;

**VISTO** il decreto direttoriale 29 novembre 2016, di individuazione delle fasce economiche degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie, vistato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 12 gennaio 2017;

**VISTA** la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute e successive modificazioni e/o integrazioni;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the far right, there is a vertical signature that appears to be '1-1'. To its left, there are several other distinct signatures, including one that looks like 'S. P.' and another that is more stylized and illegible. The signatures are scattered across the bottom of the page, below the main body of text.

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto ministeriale del 4 aprile 2024 di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio o, su sua delega, dal Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, con potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DGPOB n. 8733 del 6/03/2024, con la quale la O.S. FLEPAR, ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 42, comma 2 e 43 del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell'articolo 7, comma 2, del CCNL Area Funzioni centrali 2019-2021, ha comunicato alla ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, effettuate le attività ricognitive decisionali per il recepimento della costituzione della RSA in ambito Ministero della salute, i nominativi della RSA FLEPAR;

**VISTO** il decreto dirigenziale del 2 agosto 2023, certificato dal competente organo di controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011, comma 2, lettera e), con il quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari dell'anno 2021 per un ammontare pari ad euro 24.168.967,06;

**VISTA** la nota DGPOB prot. n. 6831 del 22 febbraio 2024, con la quale la ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio ha trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute il decreto dirigenziale 20 febbraio 2024 di integrazione del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari dell'anno 2021;

**VISTA** la nota MEF-UCB\_SAL prot. n. 3446 del 1° marzo 2024, con la quale l'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute ha formulato osservazioni in merito all'incremento contrattuale del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari dell'anno 2021 di cui all'articolo 42, comma 2, del CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021;

**VISTA** la nota prot. n. 12364-29/03/2024-DGPOB-MDS-P, con la quale la ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato – IGOP elementi di informazione in merito alla quantificazione dell'incremento contrattuale in questione;

**VISTA** la nota prot. MEF-RGS-Prot. 134881 del 16 maggio 2024, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, ha quantificato l'incremento di cui all'articolo 42, comma 2, del CCNL Area Funzioni centrali 2019-2021 in euro 676.712,00 al lordo degli oneri riflessi;

**CONSIDERATO**, pertanto, che le risorse complessive del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari dell'anno 2021 ammontano complessivamente a euro 24.845.679,06, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;

**TENUTO CONTO** che la spesa del personale dirigente con incarichi ex art 34-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, nonché di cui all'articolo 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, grava sulle apposite risorse stanziare per il 2021 sui capitoli di bilancio n. 3036, 3039 e 5022;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, di adozione del sistema di valutazione e misurazione delle performance del Ministero della salute aggiornato con decreto ministeriale del 28 aprile 2015 e con decreto ministeriale del 18 dicembre 2018;

**VISTO** l'art. 19 del CCNL Area funzioni centrali relativo alla differenziazione della retribuzione di risultato dei dirigenti;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a small number '3' followed by a simple mark. To the right, there are several smaller, more distinct signatures and initials, including one that appears to be 'M.' in the top right corner.

**CONSIDERATA** l'applicazione del sistema di valutazione delle performance e la necessità di garantire, a parità di funzioni e di percentuale di raggiungimento degli obiettivi, analoga retribuzione accessoria;

**RITENUTO** altresì di corrispondere ai dirigenti sanitari del Ministero della salute l'importo individuale annuo della retribuzione di risultato, quantificato in misura pari al 44% del valore della retribuzione di posizione percepita nell'anno 2021, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente CCNL;

**RITENUTO** di corrispondere al medico competente della sede centrale del Ministero della salute un importo annuo lordo massimo di euro 3.000 e ai medici competenti delle strutture periferiche un importo massimo di euro 2.000 quale maggiorazione della retribuzione di risultato, in relazione al periodo di svolgimento, al raggiungimento degli obiettivi correlati all'incarico, tenuto anche conto dei necessari spostamenti, della complessità delle attività svolte in materia di sicurezza sul lavoro, della copertura assicurativa e delle connesse responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

**RITENUTO** di dover riconoscere ai dirigenti sanitari di struttura complessa, nell'ambito della retribuzione di risultato, la corresponsione di un compenso massimo che viene stabilito nella misura del 25% della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di direzione di Ufficio di struttura complessa conferito ad interim, in relazione al periodo di svolgimento e al raggiungimento degli obiettivi correlati all'incarico;

**TENUTO CONTO** della necessità di valorizzare i diversi livelli di attività direttamente finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di appartenenza e previsti nelle direttive di I e II livello;

**TENUTO CONTO** che, con riferimento agli istituti di cui agli articoli 70, 71, 72, 73 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018, l'annualità di cui trattasi è caratterizzata dalla prima applicazione degli istituti medesimi e dalle criticità di contesto anche collegate al periodo emergenziale pandemico;

**TENUTO CONTO** che i criteri del presente accordo si applicano a tutti i dirigenti sanitari del Ministero della salute con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al personale dirigenziale sanitario in posizione di comando presso il Ministero, ai dirigenti sanitari con incarico ex art. 19 comma 5-bis e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, oltreché al personale dirigente con incarico ex art 34-bis, legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 e d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020;

## CONVENGONO

### ART. 1

(criteri)

1. Per i motivi riportati in premessa, ai sensi dell'art. 25 del CCNL Area Funzioni centrali vigente (rubricato materie di contrattazione integrativa), di stabilire i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, assoggettati al sistema di misurazione e valutazione della *performance*, che abbiano ottenuto una valutazione complessiva superiore o uguale a 50 e inferiore a 94, compete, per l'anno 2021, una retribuzione di risultato proporzionalmente ridotta in relazione al punteggio della valutazione conseguito come riportato nella tabella di seguito riportata.
3. Non è corrisposta la retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore al 50%.



4



punteggi di valutazione complessiva	coefficiente di riduzione retribuzione di risultato
100-94	0%
93-85	5%
84-80	10%
79-75	15%
74-70	20%
69-60	35%
59-50	50%

4. Le parti convengono sulla necessità di allineare, a decorrere dalla contrattazione per il risultato del 2024, i criteri di attribuzione della retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria destinataria del presente accordo a quelli previsti per la determinazione della retribuzione di risultato della dirigenza di prima fascia del Ministero della salute, in misura corrispondente al punteggio ottenuto in sede di valutazione della *performance*.

#### ART. 2

(retribuzione di risultato)

Per le motivazioni riportate in premessa, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, assoggettati al sistema di misurazione e valutazione della *performance* compete, per l'anno 2021, un importo di retribuzione di risultato quantificato in misura pari al 44% della retribuzione di posizione spettante, secondo la tabella sopra riportata.

#### ART. 3

(incarichi ad interim)

Per le motivazioni specificate in premessa, ai dirigenti sanitari di struttura complessa è corrisposto un compenso, nell'ambito della retribuzione di risultato, nella misura massima del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di direzione di Ufficio di struttura complessa che viene conferito ad interim, in relazione al periodo di svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi specifici correlati all'incarico medesimo.

#### ART. 4

(incarico medico competente)

1. Sono corrisposti, quale maggiorazione della retribuzione di risultato, i seguenti compensi annui lordi massimi a favore del medico competente, in relazione al periodo di svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi specifici correlati all'incarico medesimo:

- euro 3.000,00 a favore del medico competente della sede centrale del Ministero della salute;
- euro 2.000,00 a favore dei medici competenti che svolgono la loro attività presso gli Uffici periferici.

2. Detti emolumenti dovranno essere attribuiti esclusivamente in base al grado di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati, entro la misura massima indicata.

#### ART. 5

(Differenziazione della retribuzione di risultato)

1. Ad una limitata quota massima di dirigenti che abbiano conseguito, in base al sistema di valutazione adottato nell'Amministrazione, una valutazione pari a 100 nell'anno di riferimento, è attribuita, ai

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there are initials that appear to be 'I.F.' written vertically. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping.

sensi di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL vigente, una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

2. La maggiorazione di risultato di cui al comma 1 è attribuita nei limiti di seguito indicati:

a) per i dirigenti sanitari, con incarico di cui all'art. 63, comma 1, lettere b), c), d) del CCNL 2016-2018, fino a un massimo del 10% delle unità di personale dirigenziale che ha ricoperto un incarico nell'anno 2021;

b) per tutti gli altri dirigenti sanitari con incarico diverso da quello indicato alla precedente lettera a), fino ad un massimo del 10% delle unità di personale dirigenziale che ha ricoperto un incarico nel 2021.

3. Nel caso in cui il numero dei dirigenti di cui al comma 2, lettera a) che hanno conseguito la valutazione di cui al comma 1 sia superiore al predetto limite massimo del 10%, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione, in base ai seguenti criteri, i dirigenti che abbiano:

a) la migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio;

b) in subordine, comunque fino a copertura di metà della quota massima del 10%, purché comprovati da idonea documentazione:

- svolto incarichi, formalmente conferiti, di particolare responsabilità e complessità per linee di attività, per risorse finanziarie gestite o per elevato numero di personale da coordinare, anche in relazione all'impegno profuso e al fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale, per i quali non siano previste altre e diverse remunerazioni;

- promosso rilevanti iniziative innovative o strategiche riguardanti la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative.

c) in via residuale e comunque fino a copertura della restante metà della quota massima del 10%:

- esperienza professionale maturata sulla base della maggiore anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nel Ministero della salute.

4. Nell'ipotesi in cui dal calcolo del limite massimo percentuale del 10% di cui al comma precedente, non sia possibile, per una struttura generale, arrivare all'unità, è fatta, comunque, salva la possibilità, per quella stessa struttura generale, di proporre, nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 3, la maggiorazione di risultato nei confronti del dirigente meritevole, concordando il nominativo con altra struttura generale, mediante una rispettiva ripartizione pro-quota.

5. Nel caso in cui il numero dei dirigenti di cui al comma 2, lettera b), che hanno conseguito una valutazione pari a 100 sia superiore al predetto limite del 10%, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione, in base ai seguenti criteri, i dirigenti sanitari che abbiano:

a) la migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio;

b) in subordine, la maggiore anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nel Ministero della salute e in caso di parità nella predetta anzianità, in base alla anzianità di direzione di ufficio.


6. Ove il dirigente abbia conseguito, relativamente all'anno 2020, la maggiorazione della retribuzione di risultato ai sensi della lettera c) del precedente comma 3 e della lettera b) del precedente comma 5, lo stesso non potrà conseguirla nell'anno 2021 in base al medesimo criterio.

7. L'emolumento previsto dal presente articolo, quantificato presuntivamente in misura pari a 2.657,62 euro, oltre oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, dovrà comunque essere riproporzionato al periodo di servizio nei casi di cessazione dal servizio o assunzione in servizio intervenuti in corso di anno.

#### ART. 6

(Istituti pronta disponibilità, turnazioni, lavoro straordinario)

Con riferimento agli istituti di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del CCNL triennio 2016-2018 le parti, tenuto conto che trattasi di fase di prima applicazione degli istituti medesimi e in relazione alle

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the far right, there is a vertical number '11'. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be initials or short names.

criticità di contesto anche collegate al periodo emergenziale pandemico, si danno atto di accantonare, in via meramente prudenziale e presuntiva, risorse pari a euro 250.000,00 a carico del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari anno 2021.

#### ART. 7

##### (Pronta disponibilità)

*(importo presuntivo stimato comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione di circa euro 60.000,00)*

1. All'istituto della pronta disponibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso, ai sensi dell'art. 70 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018, soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi nei giorni festivi e/o nelle ore notturne e/o caratterizzati dal rischio di dover far fronte a situazioni di emergenza, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il numero dei turni di pronta disponibilità deve essere individuato nella entità strettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali.
2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro, di norma nell'arco di trenta minuti. La durata massima del periodo di pronta disponibilità è di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente più di sei turni di pronta disponibilità nel mese. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di € 20,66 per ogni dodici ore.
3. Il presente articolo è applicato ai soli dirigenti di cui all'art. 56 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del predetto CCNL.
4. Il numero dei turni di pronta disponibilità da retribuire sarà determinato tenendo conto dell'avvenuta adozione di atti interni di puntuale programmazione del servizio, regolarmente trasmessi alle strutture centrali competenti, degli esiti di specifica rilevazione finalizzata all'acquisizione, da parte degli Uffici competenti, dei dati relativi all'utilizzo dell'istituto nel periodo di riferimento, nonché del numero dei giorni di riposo fruiti a seguito di pronta disponibilità svolta in giornata festiva. In caso di assenza dei suddetti atti organizzativi e di programmazione, il numero dei turni di pronta disponibilità da considerare ai fini della corresponsione della relativa indennità sarà comunque parametrato entro il limite massimo di n. 6 turni al mese.

#### ART. 8

##### (Lavoro straordinario)

*(importo presuntivo stimato comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione di circa euro 130.000,00)*

1. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 71 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018, espressamente e tempestivamente autorizzate, sono effettuate dai soli dirigenti di cui all'art. 56 del predetto CCNL, e sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, possono essere utilizzate ai soli fini di garantire la continuità dei servizi istituzionali e per attività non programmabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 sono retribuite con i compensi determinati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 70, comma 1, del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018, ovvero, in alternativa, possono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo, tenuto conto delle ferie maturate e non fruiti. Resta ferma la disciplina dell'articolo 73, comma 1, nel caso in cui il dirigente, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata secondo i criteri previsti dagli articoli 71 e 73 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.

1.1.



4. Al di fuori dei casi sopra indicati, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art. 56 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018, funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono compensate con la retribuzione di risultato.

5. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.

6. L'ammontare dei compensi da lavoro straordinario da corrispondere sarà determinato, in base a quanto previsto dal citato CCNL Area funzioni centrali triennio 2016-2018, in esito a una specifica rilevazione finalizzata all'acquisizione, da parte degli Uffici competenti, dei dati relativi all'utilizzo dell'istituto nel periodo di riferimento.

#### ART. 9

##### (Turnazioni)

(importo presuntivo stimato comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione di circa euro 60.000,00)

1. Laddove sia richiesta l'erogazione del servizio con continuità per almeno dodici ore e, conseguentemente, sia necessaria la prestazione lavorativa dei dirigenti durante tutto l'orario di servizio, quest'ultimo può essere articolato in turni giornalieri, anche in giornata festiva o feriale non lavorativa.

2. In base all'art. 72 del CCNL i turni consistono in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. Si considera in turno tutto il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio.

3. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'amministrazione.

4. L'indennità, i cui valori sono quelli stabiliti dal CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018, è corrisposta ai soli dirigenti privi di incarico di struttura complessa inseriti nei turni per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

5. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.

6. L'indennità di cui trattasi sarà corrisposta solo in caso di adozione di appositi atti di programmazione del servizio, debitamente trasmessi alle strutture centrali competenti. Le parti si danno atto, altresì, che, le prestazioni lavorative svolte in assenza delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento (ad esempio, in assenza dell'avvicendamento per coprire, a rotazione, l'intera durata del servizio) non daranno luogo alla corresponsione dell'indennità di turnazione.

7. L'ammontare delle indennità da turnazione sarà determinato, in base a quanto previsto dal citato CCNL Area funzioni centrali triennio 2016-2018, in esito a una specifica rilevazione, finalizzata all'acquisizione, da parte degli Uffici competenti, dei dati relativi all'utilizzo dell'istituto nell'annualità di riferimento.

#### ART. 10

##### (Residui)

1. Le eventuali somme residue sono corrisposte ai dirigenti sanitari di ruolo del Ministero e ai dirigenti sanitari con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis e 6, del d. lgs. 165 del 2001, quale maggiorazione della retribuzione di risultato.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a cursive signature, the letters 'RM', a signature that appears to be 'L. M.', a signature that appears to be 'S.', and a cluster of initials including 'H.', 'R.', and 'P.'.

2. Detta maggiorazione è corrisposta in misura proporzionale alla percentuale della valutazione complessiva esclusivamente se, sulla base del sistema di valutazione delle performance, la valutazione complessiva della performance sia almeno del 94%.

3. La medesima maggiorazione è riconosciuta, in relazione al corrispondente incarico, ai dirigenti sanitari con incarico conferito ai sensi dell'art. 34 bis del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, nonché ai sensi all'articolo 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, a gravare sugli specifici stanziamenti di bilancio previsti per tale tipologia di personale e nei limiti degli stessi.


ROMA, 10 LUGLIO 2024  
PER LE OO.SS.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


CGIL FP




CISL FP




UIL PA




ASSOMED/SIVEMP



UNADIS




DIRSTAT FIALP\*



\*ora DIRSTAT FIALP UNSA

RSA FLEPAR



CIDA FC

\_\_\_\_\_

FEMEPA

\_\_\_\_\_

